Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina

[notificata con il numero C(2010) 5779]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/470/UE)

(GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2013/470/UE della Commissione del 20 settembre 2013	L 252	32	24.9.2013
►**M2**	Decisione di esecuzione 2014/802/UE della Commissione del 14 novembre 2014	L 331	28	18.11.2014
►**M3**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione del 6 febbraio 2015	L 52	1	24.2.2015
►**M4**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione dell'8 novembre 2016	L 308	29	16.11.2016

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina

[notificata con il numero C(2010) 5779]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/470/UE)

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei seguenti prodotti:

a) sperma di animali della specie equina;

b) ovuli ed embrioni di animali della specie equina;

c) sperma di animali delle specie ovina e caprina;

d) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina;

e) ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

▼M3

Articolo 2

Scambi di sperma di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I:

a) modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina, raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b) modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c) modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

▼M3

d) modello di certificato sanitario ID per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di:

i) sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma;

ii) riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:

— dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014; oppure

— prima del 1º settembre 2010;

e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 3

Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II:

a) modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b) modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

c) modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

▼B

Articolo 4

Scambi di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato III:

▼B

a) modello di certificato sanitario IIIA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b) modello di certificato sanitario IIIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c) modello di certificato sanitario IIIC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 5

Scambi di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato IV:

a) modello di certificato sanitario IVA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b) modello di certificato sanitario IVB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1º settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 6

Scambi di ovuli ed embrioni della specie suina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie suina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato V:

a) modello di certificato sanitario VA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b) modello di certificato sanitario VB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1º settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

▼B

Articolo 7

Abrogazioni

Le decisioni 95/294/CE, 95/307/CE, 95/388/CE e 95/483/CE sono abrogate.

Articolo 8

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º settembre 2010.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M3

ALLEGATO I

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di sperma di animali della specie equina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6.

I.7.

I.8. Paese di origine — Codice ISO

I.9. Regione di origine — Codice

I.10. Paese di destinazione — Codice ISO

I.11. Regione di destinazione — Codice

I.12. Luogo di origine
Centro sperma ☐
Nome — N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Centro sperma ☐ Azienda ☐
Nome — N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14.

I.15.

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21. Temperatura
Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO
Punto di uscita — Codice
Punto di entrata — Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro — Codice ISO
Stato membro — Codice ISO
Stato membro — Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo — Codice ISO
Punto di uscita — Codice

I.29.

I.30.

I.31. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Quantità

▼M3

UNIONE EUROPEA — **Sperma equino — parte A**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

Parte II: Certificazione

II.1. il centro di raccolta dello sperma ([2]) in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE ([3]);

II.1.1. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere del periodo minimo di 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:

II.1.1.1. è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ([1]) di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ([4]);

II.1.1.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE;

II.1.1.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;

II.2. sono stati ammessi al centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;

II.3. lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:

II.3.1. non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;

II.3.2. per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;

II.3.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del periodo di raccolta;

II.3.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE, effettuati e certificati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (EC) n. 882/2004 ([5]) comprende i test di cui in appresso:

II.3.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE) con esito negativo;

II.3.4.2. un test per l'arterite virale degli equidi (AVE),

([1]) [II.3.4.2.1. un test di sieroneutralizzazione con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]

([1]) *e/o* [II.3.4.2.2. un test di isolamento del virus tramite PCR (reazione a catena della polimerasi) o PCR in tempo reale, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

II.3.4.3. un test per la metrite contagiosa degli equidi eseguito su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa glandis, con risultato negativo;

I campioni sono stati prelevati non prima di 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti ad un test con esito negativo per:

([1]) [II.3.4.3.1. la coltura in condizioni microaerofiliche per almeno 7 giorni per l'isolamento della *Taylorella equigenitalis*, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

([1]) *e/o* [II.3.4.3.2. la reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'individuazione del genoma della *Taylorella equigenitalis*, effettuato entro 48 ore dal prelievo dall'animale donatore;]

II.3.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4, ad almeno uno dei programmi di test di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:

([6]) [II.3.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.

I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati ([7]) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la prima raccolta.]

([6]) [II.3.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.

I test di al punto II.3.4. sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati ([7]) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la prima raccolta,

e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto ai test di cui al punto II.3.4, come segue:

a) per l'anemia infettiva degli equidi, uno dei test di cui al punto II.3.4.1 è stato effettuato da ultimo su un campione di sangue prelevato ([7]) non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;

b) un test per l'arterite virale degli equidi:

([1]) [uno dei test di cui al punto II.3.4.2 è stato effettuato da ultimo su un campione di prelevato ([7]) non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;]

([1]) *oppure* [uno dei test di cui al punto II.3.4.2.2 è stato effettuato su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato ([7]) non oltre sei mesi prima della raccolta dello sperma sopra descritto e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno ([7]) è risultato positivo alla prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale degli equidi a una diluizione serica superiore a 1:4;]

c) per la metrite contagiosa degli equidi, uno dei test di cui al punto II.3.4.3 è stato effettuato da ultimo su tre campioni (tamponi) prelevati ([7]) non oltre 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra

([1]) [in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo;]

([1]) *oppure* [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale.]]

([6]) [II.3.5.3. Lo stallone donatore non soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere (a) e (b), della direttiva 92/65/CEE e lo sperma prelevato è destinato agli scambi di sperma congelato.

I test di cui ai punti II.3.4.1, II.3.4.2 e II.3.4.3 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati ([7]) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo,

e i test di cui ai punti II.3.4.1. e II.3.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati ([7]) dallo stallone donatore durante il periodo di magazzinaggio dello sperma per un periodo minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia rimosso dal centro di raccolta dello sperma, almeno 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui sopra,

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte A**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

e (1) [i test per l'arterite virale equina di cui al punto II.3.4.2 sono stati effettuati su campioni prelevati (7) durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data della raccolta dello sperma e prima che esso sia stato rimosso dal centro di raccolta dello sperma o usato, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui sopra.]

(1) *oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stato confermato da un test di isolamento del virus, da PCR o PCR in tempo reale effettuato con esito negativo su campioni di un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato (7) due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e si è ottenuto un risultato positivo in una diluizione del siero di 1:4 in un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi.]]

II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5. eseguiti su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio (7)		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari (7)				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

(1) [II.4. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

(1) *oppure* [II.4. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (8):
.....;]

II.5. lo sperma di cui al presente certificato è stato:

II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.5.2. nel caso di sperma congelato, immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma;

II.5.3. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Note

Parte I:

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa

Parte II:

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6.:

Abbreviazioni:

AIE-1 primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).

AIE-2 secondo test per l'AIE

AVE-B1 primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue

AVE-B2 secondo test per l'AVE su un campione di sangue

AVE-S1 primo test per l'AVE su un campione di sperma

AVE-S2 secondo test per l'AVE su un campione di sperma

CEM-11 primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione

CEM-12 primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11

CEM-21 secondo test per la CEM — 1° campione

CEM-22 secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21

Istruzioni:

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (punti II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio ([7])		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ([7])				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(5) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(6) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

(7) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).

(8) Inserire i nomi e le concentrazioni.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼M3

PARTE B

Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale	I.6.	
	I.7.	
I.8. Paese di origine — Codice ISO — I.9. Regione di origine — Codice	I.10. Paese di destinazione — Codice ISO — I.11. Regione di destinazione — Codice	
I.12. Luogo di origine Centro sperma ☐ Nome — N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale	I.13. Luogo di destinazione Centro sperma ☐ Azienda ☐ Nome — N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.14.	I.15.	
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione	I.17.	
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 99 85**	
	I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐		
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo — Codice ISO Punto di uscita — Codice Punto di entrata — Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro — Codice ISO Stato membro — Codice ISO Stato membro — Codice ISO	
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo — Codice ISO Punto di uscita — Codice	I.29.	
I.30.		
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) — Identificazione del donatore — Data di raccolta — Quantità		

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte B**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma ([2]) in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;

II.1.1. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:

II.1.1.1. è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ([1]) di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ([3]);

II.1.1.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ([3]);

II.1.1.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;

II.2. sono stati ammessi al centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE ([3]);

II.3. lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:

II.3.1. non hanno evidenziato alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro e il giorno della raccolta dello sperma;

II.3.2. per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;

II.3.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del periodo di raccolta;

II.3.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.3.5. in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:

([1]) [II.3.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]

([1]) *oppure* [II.3.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]

e ([1]) [II.3.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi (AVE), con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]

([1]) *oppure* [II.3.4.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi (AVE), effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

e II.3.4.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi (CEM) eseguito in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della *Taylorella equigenitalis* dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi;

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte B**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

II.3.5.	sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4., ad almeno uno dei programmi di test (4) di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:	
II.3.5.1.	lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.	
	I test descritti al punto II.3.4. sono stati effettuati su campioni prelevati (5) anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;	
II.3.5.2.	lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.	
	I test descritti al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati (5) anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopra descritto è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;	
e	il test di cui al punto II.3.4.1 per l'anemia infettiva degli equidi è stato effettuato su un campione di sangue prelevato (5) non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;	
e	(1)	[uno dei test di cui al punto II.3.4.2 per l'arterite virale degli equidi è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato (5) non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra,]
	(1) oppure	[un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi è stato effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato (5) non oltre sei mesi prima della raccolta dello sperma sopra descritto e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno (5) è risultato positivo alla prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale degli equidi a una diluizione serica superiore a 1:4;]
e		il test di cui al punto II.3.4.3 per la metrite contagiosa degli equidi è stato effettuato su campioni prelevati (5) non oltre 60 giorni prima della raccolta dello sperma sopra descritto;
II.3.5.3.	i test descritti al punto II.3.4 sono stati eseguiti da ultimo su campioni prelevati (5) anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopra descritto è stato raccolto,	
e	i test descritti al punto II.3.4 sono stati eseguiti su campioni prelevati (5) in un periodo compreso tra il 14° e il 90° giorno successivo alla raccolta dello sperma di cui sopra;	

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte B**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5 eseguiti su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio ([5])		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ([5])				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

([1]) [II.4. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

([1]) *oppure* [II.4. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ([6]): ;]

II.5. lo sperma di cui al presente certificato è stato:

II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.5.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I:

Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31.: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12., in cui lo sperma è stato raccolto.

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte B**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II:

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6:

Abbreviazioni:

AIE-1 primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).

AIE-2 secondo test per l'AIE

AVE-B1 primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue

AVE-B2 secondo test per l'AVE su un campione di sangue

AVE-S1 primo test per l'AVE su un campione di sperma

AVE-S2 secondo test per l'AVE su un campione di sperma

CEM-11 primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione

CEM-12 primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11

CEM-21 secondo test per la CEM — 1° campione

CEM-22 secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21

Istruzioni:

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio anteriormente alla prima raccolta del seme, secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le seguenti diciture: AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio ([5])		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ([5])				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22

([1]) Cancellare la dicitura non pertinente.

([2]) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

([3]) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

▼**M3**

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte B**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

([4]) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

([5]) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).

([6]) Inserire i nomi e le concentrazioni.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼M3

PARTE C

Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNIONE EUROPEA **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale	I.2. N. di riferimento del certificato I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	I.2.a. N. di riferimento locale
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale	I.6. I.7.	
I.8. Paese di origine Codice ISO	I.9. Regione di origine Codice	I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice
I.12. Luogo di origine Centro sperma ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma ☐ Azienda ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento
I.14.		I.15.
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17.
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 99 85** I.20. Quantità
I.21. Temperatura Di congelazione ☐		I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐		
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice		I.29.
I.30.		
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Identificazione del donatore Data di raccolta Quantità		

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte C**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

Parte II: Certificazione

II.1. il centro di raccolta dello sperma ([2]) in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi:

II.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ([1]) di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ([3]), dalla data di raccolta dello sperma fino alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato ([1]) oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato ([1]);

II.1.3. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato ([1]) o allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato ([1]), soddisfaceva le condizioni stabilite dall'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;

II.1.4. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato ([1]) o allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato ([1]), ha ospitato unicamente equidi esenti da segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;

II.2. tutti gli equidi sono stati ammessi al centro di raccolta conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/156/CE ([3]);

II.3. lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:

II.3.1. alla data della raccolta dello sperma non mostravano segni clinici di malattie infettive o contagiose;

II.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;

II.3.3. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava segni clinici di arterite virale degli equidi;

II.3.4. per almeno 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava sintomi clinici di metrite contagiosa degli equidi;

II.3.5. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;

II.3.6. sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di test di cui al punto II.3.7:

[II.3.6.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina, con esito negativo;]

e ([1]) [II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi, con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;] e]

([1]) *oppure* [II.3.6.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte C**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

e II.3.6.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi eseguito in due occasioni su campioni prelevati dallo stallone donatore a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della *Taylorella equigenitalis* nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi;

II.3.7. sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di test ([4]):

II.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.

I test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati in data ([5]) e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data ([5]), almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;

II.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto con equidi di stato sanitario inferiore.

I test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati in data ([5]) e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data ([5]), entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;

e il test di cui al punto II.3.6.1 per l'anemia infettiva degli equidi è stato effettuato da ultimo su un campione di sangue prelevato in data ([5]), che non deve essere di oltre 120 giorni anteriore alla data di raccolta dello sperma di cui sopra;

e ([1]) [uno dei test di cui al punto II.3.6.2 per l'arterite virale degli equidi è stato effettuato su un campione prelevato in data ([5]), che non deve essere di oltre 30 giorni anteriore alla data di raccolta dello sperma di cui sopra;]

([1]) *oppure* [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stato confermato da un test di isolamento del virus eseguito su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore raccolto in data ([5]), non più di un anno prima della raccolta dello sperma sopra descritto;

II.3.7.3. i test di cui al punto di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati in data ([5]) e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data ([5]);

II.4. lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato nel rispetto delle disposizioni di cui ai capitoli II e III dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE.

Note

Parte I:

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte C**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.

Parte II:

([1]) Cancellare la dicitura non pertinente.

([2]) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

([3]) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

([4]) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

([5]) Indicare la data.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼M3

PARTE D

Modello di certificato sanitario ID per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 oppure prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

UNIONE EUROPEA **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale	I.2. N. di riferimento del certificato \| I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale	I.6. N. dei certificati originali annessi \| N. di documenti di accompagnamento I.7.
I.8. Paese di origine \| Codice ISO \| I.9. Regione di origine \| Codice	I.10. Paese di destinazione \| Codice ISO \| I.11. Regione di destinazione \| Codice
I.12. Luogo di origine Centro sperma ☐ Nome \| N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale	I.13. Luogo di destinazione Centro sperma ☐ \| Azienda ☐ Nome \| N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale
I.14.	I.15.
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ \| Nave ☐ \| Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ \| Altro ☐ Identificazione	I.17.
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 99 85** I.20. Quantità
I.21. Temperatura Di congelazione ☐	I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐	
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo \| Codice ISO Punto di uscita \| Codice Punto di entrata \| Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro \| Codice ISO Stato membro \| Codice ISO Stato membro \| Codice ISO
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo \| Codice ISO Punto di uscita \| Codice	I.29.
I.30.	
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) \| Identificazione del donatore \| Data di raccolta \| Quantità	

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte D**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto:

Parte II: Certificazione

([1]) [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ([2]) situato nello Stato membro di origine dello sperma e gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE ([3]), e dal quale lo sperma è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12 situato nello Stato membro di origine dello sperma in condizioni sanitarie e di certificazione veterinaria almeno equivalenti a quelle prescritte:

([1]) [nell'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE;]

([1]) *oppure* [nell'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE;]

([1]) *oppure* [nell'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE;]

([1]) *oppure* [nella decisione 95/307/CE;]]

([1]) *oppure* [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ([2]) situato nell'Unione, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12. conformemente:

([1]) [all'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE;]

([1]) *oppure* [all'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE;]

([1]) *oppure* [all'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE;]

([1]) *oppure* [all'allegato I, parte D, della decisione 2010/470/UE;]

([1]) *oppure* [alla decisione 95/307/CE;]]

([1]) *oppure* [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ([2]) situato in un paese terzo o in una parte del territorio di paesi terzi di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato importato nell'Unione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4 della decisione 2004/211/CE conformemente:

([1]) [all'allegato II, sezione A, parte 2, della decisione 2010/471/UE;]

([1]) *oppure* [all'allegato II, sezione B, parte 2, della decisione 2010/471/UE;]

([1]) *oppure* [all'allegato II, sezione C, parte 2, della decisione 2010/471/UE;]

([1]) *oppure* [all'allegato II, sezione D, parte 2, della decisione 2010/471/UE;]

([1]) *oppure* [alla decisione 96/539/CE;]]

II.2. è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma ([2]) indicato nella casella I.12., gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, e sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I:

Casella I.6: i numeri dei certificati originali annessi o dei documenti di accompagnamento devono corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati deve essere allegato al presente certificato.

▼M3

UNIONE EUROPEA **Sperma equino — parte D**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma da cui è stato spedito lo sperma.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.
La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa

Parte II:

([1]) Cancellare la dicitura non pertinente.

([2]) Solo i centri riconosciuti di raccolta e magazzinaggio dello sperma, di cui all'elenco redatto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE pubblicati sui siti della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm;
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

([3]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼M3

ALLEGATO II

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a. N. di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6.

I.7.

I.8. Paese di origine — Codice ISO

I.9. Regione di origine — Codice

I.10. Paese di destinazione — Codice ISO

I.11. Regione di destinazione — Codice

I.12. Luogo di origine
Gruppo embrioni ☐
Nome — N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Azienda ☐ Gruppo embrioni ☐
Nome — N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14.

I.15.

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21. Temperatura
Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO
Punto di uscita — Codice
Punto di entrata — Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro — Codice ISO
Stato membro — Codice ISO
Stato membro — Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo — Codice ISO
Punto di uscita — Codice

I.29.

I.30.

I.31. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Quantità

▼M3

UNIONE EUROPEA **Ovuli ed embrioni equini — parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

Parte II: Certificazione

(1)	[II.1.	gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo (1) sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.1.	gli embrioni concepiti in vitro/micromanipolati (1) sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]
(1)	[II.2.	gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.2.	gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.2.	gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.2.	gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;]
	II.3.	gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da giumente donatrici che:
	II.3.1.	provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE (4) nelle quali stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;
	II.3.2.	soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;
	II.3.3.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo del primo campione di cui ai punti II.3.4.1 e II.3.4.2 e la raccolta degli ovuli o degli embrioni;
	II.3.4.	sono state sottoposte ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (EC) n. 882/2004 (5) comprende i test elencati di seguito:
	II.3.4.1.	per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), un test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA con esito negativo effettuato su campioni di sangue prelevati in data (6) almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di cui al punto II.3.3, e l'ultimo testo è stato effettuato su un campione di sangue prelevato in data (6); non più di 90 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni destinati agli scambi;
	II.3.4.2.	per la metrite contagiosa degli equidi, un test di identificazione dell'agente eziologico con esito negativo su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.3.3 da almeno le superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei della giumenta donatrice;

▼M3

UNIONE EUROPEA **Ovuli ed embrioni equini — parte A**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

(1)	[II.3.4.2.1.	in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo, il (6) e il (6) nel caso di isolamento della *Taylorella equigenitalis* dopo la cultura in condizioni microaerofiliche per almeno 7 giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]
(1) *e/o*	[II.3.4.2.2.	in un'occasione il (6), nel caso dell'individuazione del genoma della *Taylorella equigenitalis* mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuato entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore.]
		I campioni di cui ai punti II.3.4.2.1 e II.3.4.2.2 sono stati prelevati non prima di 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico del stallone donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;
(1)	[II.4.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.4.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.4.	gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]
	II.5.	gli ovuli o gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I:

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: categoria: specificare se si tratta di: embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati.

L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa

Parte II:

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

▼M3

UNIONE EUROPEA **Ovuli ed embrioni equini — parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(5) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(6) Indicare la data.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼M3

PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.	
		I.7.	
I.8. Paese di origine — Codice ISO	I.9. Regione di origine — Codice	I.10. Paese di destinazione — Codice ISO	I.11. Regione di destinazione — Codice
I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni ☐ Nome — N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ — Gruppo embrioni ☐ Nome — N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.14.		I.15.	
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ — Nave ☐ — Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ — Altro ☐ Identificazione		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 99 85**	
		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente ☐ — Di frigorifero ☐ — Di congelazione ☐		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐			
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo — Codice ISO Punto di uscita — Codice Punto di entrata — Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro — Codice ISO Stato membro — Codice ISO Stato membro — Codice ISO	
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo — Codice ISO Punto di uscita — Codice		I.29.	
I.30.			

I.31. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Quantità

▼M3

UNIONE EUROPEA **Ovuli ed embrioni equini — parte B**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

Parte II: Certificazione

(1)	[II.1.	gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo (1) sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.1.	gli embrioni concepiti in vitro/micromanipolati (1) sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]
(1)	[II.2.	gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.2.	gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.2.	gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) *oppure*	[II.2.	gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;]
	II.3.	gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da giumente donatrici che:
	II.3.1.	provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE (4) nelle quali stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;
	II.3.2.	soddisfano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;
	II.3.3.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo del primo campione di cui ai punti II.3.4 e II.3.5 e la raccolta di ovuli ed embrioni;
	II.3.4.	sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi eseguito su un campione di sangue prelevato in data (3), nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e il test è stato eseguito l'ultima volta su un campione di sangue prelevato in data (3); non oltre 90 giorni prima della raccolta di ovuli ed embrioni;
	II.3.5.	sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento della *Taylorella equigenitalis*, dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei in due estri consecutivi in data (3) e in data (3), e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale in data (3);
(1)	[II.4.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

▼M3

UNIONE EUROPEA **Ovuli ed embrioni equini — parte B**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

(1) *oppure* [II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

(1) *oppure* [II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]

II.5. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I:

Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31.: categoria: specificare se si tratta di: embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati;

l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa

il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Parte II:

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) Indicare la data.

(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼M3

PARTE C

Modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale	I.6.	
	I.7.	
I.8. Paese di origine — Codice ISO — I.9. Regione di origine — Codice	I.10. Paese di destinazione — Codice ISO — I.11. Regione di destinazione — Codice	
I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni ☐ Nome — N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale	I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ — Gruppo embrioni ☐ Nome — N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.14.	I.15.	
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ — Nave ☐ — Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ — Altro ☐ Identificazione	I.17.	
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 99 85**	
	I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Di congelazione ☐	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐		
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo — Codice ISO Punto di uscita — Codice Punto di entrata — Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro — Codice ISO Stato membro — Codice ISO Stato membro — Codice ISO	
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo — Codice ISO Punto di uscita — Codice	I.29.	
I.30.		
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) — Categoria — Identificazione del donatore — Data di raccolta — Quantità		

▼M3

UNIONE EUROPEA **Ovuli ed embrioni equini — parte C**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli ovuli/embrioni (1) sopra descritti sono stati raccolti da un gruppo di raccolta (2) riconosciuto dall'autorità competente e sono stati trattati in un laboratorio adeguato;

II.2. gli ovuli/embrioni (1) sono stati raccolti da giumente donatrici che:

II.2.1. alla data della raccolta soggiornavano in un'azienda situata nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio di uno Stato membro che non è considerato/a infetto/a da peste equina a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2009/156/CE (3);

II.2.2. soggiornavano in aziende poste sotto sorveglianza veterinaria che, alla data della raccolta, soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;

II.2.3. prima della raccolta, soggiornavano in aziende in cui, da 60 giorni, non sono stati riscontrati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi;

II.2.4. non sono state utilizzate per scopi di riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni (1);

II.2.5. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni (1);

II.2.6. alla data della raccolta, non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;

II.3. gli ovuli/embrioni (1) sono stati raccolti, trattati, immagazzinati e trasportati nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE;

II.4. lo sperma utilizzato per la fecondazione artificiale delle giumente donatrici soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE (4) (1);

II.5. gli ovuli utilizzati per la produzione *in vitro* degli embrioni soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 92/65/CEE (1).

Note

Parte I:

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: categoria: specificare se si tratta di: embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati;

l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

Parte II:

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta di embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

▼M3

UNIONE EUROPEA **Ovuli ed embrioni equini — parte C**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

([3]) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

([4]) Non si applica agli ovuli.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼B

ALLEGATO III

Modelli di certificati sanitari per gli scambi di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

▼M4

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

UNIONE EUROPEA **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.	
		I.7.	
I.8. Paese di origine / Codice ISO	I.9. Regione di origine / Codice	I.10. Paese di destinazione / Codice ISO	I.11. Regione di destinazione / Codice
I.12. Luogo di origine Centro sperma ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma ☐ Azienda ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.14.		I.15.	
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17.	
I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice NC) **05 11 99 85**	
			I.20. Quantità

▼**M4**

I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Refrigerato ☐ Congelato ☐	I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale ☐	
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	I.29.
I.30.	

I.31. Identificazione del prodotto

Specie (nome scientifico)	Razza	Identità del donatore	Data della raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità

▼M4

UNIONE EUROPEA **Sperma ovino e caprino – parte A**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma di cui sopra:

II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma ([2]) riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

([1]) [II.1.4. è stato raccolto da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]

([1]) *oppure* [II.1.4. è stato raccolto da animali che, durante i tre anni precedenti la raccolta, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]

([1]) *oppure* [II.1.4. è stato raccolto da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica.]]

([1]) *oppure* [II.1.4. è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]

II.1.5. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

([1]) [II.2. Non sono stati aggiunti antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma.]

([1]) *oppure* [II.2. Sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ([3]):

.....]

Note

Parte I:

Casella I.12.: il *luogo di origine* deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13.: il *luogo di destinazione* deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'*identità* del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La *data della raccolta* deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il *numero di riconoscimento* del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12. in cui lo sperma è stato raccolto.

▼M4

UNIONE EUROPEA **Sperma ovino e caprino – parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II:

([1]) Cancellare le voci non pertinenti.

([2]) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments/index_en.htm].

([3]) Inserire i nomi e le concentrazioni.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale: N. dell'UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼B

PARTE B

Modello di certificato sanitario IIIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. N. di riferimento del certificato | I.2.a. N. di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6.

I.7.

I.8. Paese di origine | Codice ISO | I.9. Regione di origine | Codice

I.10. Paese di destinazione | Codice ISO | I.11. Regione di destinazione | Codice

I.12. Luogo di origine
Centro sperma ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Centro sperma ☐ Azienda ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14.

I.15.

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21. Temperatura
Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo | Codice ISO
Punto di uscita | Codice
Punto di entrata | Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro | Codice ISO
Stato membro | Codice ISO
Stato membro | Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo | Codice ISO
Punto di uscita | Codice

I.29.

I.30.

I.31. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità

▼B

UNIONE EUROPEA **Sperma ovino e caprino — Parte B**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto:

II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma (2) riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, e capitolo I, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III della direttiva 92/65/CEE;

(1) [II.4. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1) oppure [II.4. soddisfa i requisiti indicati nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale punto nonché le garanzie (3) richieste dallo Stato membro di destinazione.]

Note

Parte I

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) Le garanzie addizionali previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

▼B

PARTE C

Modello di certificato sanitario IIIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. N. di riferimento del certificato | I.2.a. N. di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6. N. di certificati originali annessi | N. di documenti di accompagnamento

I.7.

I.8. Paese di origine | Codice ISO | I.9. Regione di origine | Codice

I.10. Paese di destinazione | Codice ISO | I.11. Regione di destinazione | Codice

I.12. Luogo di origine
Centro sperma ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Centro sperma ☐ Azienda ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14.

I.15.

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21. Temperatura
Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo | Codice ISO
Punto di uscita | Codice
Punto di entrata | Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro | Codice ISO
Stato membro | Codice ISO
Stato membro | Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo | Codice ISO
Punto di uscita | Codice

I.29.

I.30.

I.31. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità

▼B

UNIONE EUROPEA **Sperma ovino e caprino — Parte C**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto:

Parte II: Certificazione

(1) [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato nello Stato membro di origine dello sperma e gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, e dal quale lo sperma è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12 situato nello stesso Stato membro di origine dello sperma in condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria almeno equivalenti a quelle prescritte:

(1) [nell'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE;]

(1) oppure [nell'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE;]

(1) oppure [alla decisione 95/388/CE;]]

(1) oppure [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato nell'Unione europea, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, e capitolo I, sezione II, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12. conformemente:

(1) [all'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE;]

(1) oppure [all'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE;]

(1) oppure [alla decisione 95/388/CE;]]

(1) oppure [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) situato in un paese terzo o in una parte del territorio di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato importato nell'Unione europea secondo le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE conformemente:

(1) [all'allegato II, sezione A, parte 2, della decisione 2010/472/UE;]

(1) oppure [all'allegato II, sezione B, parte 2, della decisione 2010/472/UE;]

(1) oppure [all'allegato II della decisione 2008/635/CE;]]

II.2. è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma (2) indicato nella casella I.12, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, e capitolo I, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I:

Casella I.6: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma, da cui è stato spedito lo sperma.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

▼B

UNIONE EUROPEA **Sperma ovino e caprino — Parte C**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II:

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i centri riconosciuti di raccolta e magazzinaggio dello sperma, di cui all'elenco redatto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio pubblicati sui siti della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

▼B

ALLEGATO IV

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli/embrioni di animali delle specie ovina e caprina

▼M2

PARTE A

Modello di certificato sanitario IVA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.	
		I.7.	
I.8. Paese di origine / Codice ISO	I.9. Regione di origine / Codice	I.10. Paese di destinazione / Codice ISO	I.11. Regione di destinazione / Codice
I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni ☐ Nome / Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Gruppo embrioni ☐ Nome / Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.14.		I.15.	
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice della merce (codice NC) **05 11 99 85**	I.20. Quantità
I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente ☐ Refrigerati ☐ Congelati ☐			I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/contenitore			I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale ☐			
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo / Codice ISO Punto di uscita / Codice Punto di entrata / Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro / Codice ISO Stato membro / Codice ISO Stato membro / Codice ISO	
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo / Codice ISO Punto di uscita / Codice		I.29.	
I.30.			
I.31. Identificazione della merce Specie / Categoria / Identità del donatore / Data della raccolta / Numero di riconoscimento del gruppo Quantità (nome scientifico)			

▼M2

UNIONE EUROPEA **Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

([1]) [II.1. gli embrioni ([1])/*ovuli* ([1]) derivati in vivo sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni ([2]) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]

([1]) *oppure* [II.1. gli embrioni prodotti in vitro ([1])/micromanipolati ([1]) sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni ([2]) riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]

([1]) [II.2. gli embrioni derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]

([1]) *oppure* [II.2. gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]

([1]) *oppure* [II.2. gli embrioni prodotti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]

([1]) *oppure* [II.2. gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]

([1]) [II.3. la partita è costituita da embrioni delle specie ovina o caprina i quali:

([1]) [sono stati prelevati da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

([1]) *oppure* [sono stati prelevati da animali che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

([1]) *oppure* [sono stati prelevati da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro avente uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

([1]) *oppure* [sono stati prelevati da ovini e

([1]) [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]]

([1]) *oppure* [hanno almeno un allele ARR e sono stati prelevati dopo il 1° gennaio 2015;]]

II.4. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da femmine donatrici delle specie ovina ([1])/caprina ([1]) che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;

([1]) [II.5. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle femmine donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle prescrizioni dell'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

([1]) *oppure* [II.5. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle condizioni indicate all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle prescrizioni dell'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

([1]) *oppure* [II.5. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma delle specie ovina e caprina;]

II.6. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato in conformità all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE e recante il numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I:

Casella I.12: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli embrioni.

Casella I.13: *il luogo di destinazione* deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

▼M2

UNIONE EUROPEA **Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: *categoria*: specificare se si tratta di embrioni derivati in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data del prelievo deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Parte II:

([1]) Cancellare le voci non pertinenti.

([2]) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼B

PARTE B

Modello di certificato sanitario IVB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. N. di riferimento del certificato | I.2.a. N. di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6.

I.7.

I.8. Paese di origine | Codice ISO | I.9. Regione di origine | Codice

I.10. Paese di destinazione | Codice ISO | I.11. Regione di destinazione | Codice

I.12. Luogo di origine
Gruppo embrioni ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Azienda ☐ | Gruppo embrioni ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14.

I.15.

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21. Temperatura
Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo | Codice ISO
Punto di uscita | Codice
Punto di entrata | Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro | Codice ISO
Stato membro | Codice ISO
Stato membro | Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo | Codice ISO
Punto di uscita | Codice

I.29.

I.30.

I.31. Identificazione della merce

Specie (Nome scientifico)	Razza	Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità

▼B

UNIONE EUROPEA **Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte B**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovuli/embrioni (1) di cui sopra:

II.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;

II.2. provengono da femmine donatrici della specie ovina/caprina (1) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE;

(1) [II.3. soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1) oppure [II.3. soddisfano i requisiti indicati nell'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, e sono destinati a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie (2) richieste dallo Stato membro di destinazione;]

(1) [II.4. per quanto riguarda gli embrioni, lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE e di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1) oppure [II.4. per quanto riguarda gli embrioni, lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti indicati nella direttiva 92/65/CEE e nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c) del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie (2) richieste dallo Stato membro di destinazione.]

Note

Parte I

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati;

l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni, indicato nella casella I.12.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Le garanzie addizionali previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

▼B

ALLEGATO V

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli/embrioni di animali della specie suina

PARTE A

Modello di certificato sanitario VA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari

UNIONE EUROPEA — **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. N. di riferimento del certificato | I.2.a. N. di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6.

I.7.

I.8. Paese di origine | Codice ISO | I.9. Regione di origine | Codice

I.10. Paese di destinazione | Codice ISO | I.11. Regione di destinazione | Codice

I.12. Luogo di origine
Gruppo embrioni ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Azienda ☐ | Gruppo embrioni ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14.

I.15.

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21. Temperatura
Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo | Codice ISO
Punto di uscita | Codice
Punto di entrata | Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro | Codice ISO
Stato membro | Codice ISO
Stato membro | Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo | Codice ISO
Punto di uscita | Codice

I.29.

I.30.

I.31. Identificazione della merce

Specie (Nome scientifico)	Razza	Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità

▼B

UNIONE EUROPEA **Ovuli/embrioni suini — Parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovuli/embrioni (1) di cui sopra:

II.1. sono stati prodotti/raccolti (1), trattati e immagazzinati da un gruppo (1) di raccolta/produzione (2) di embrioni che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE;

II.2. soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, sezione 2, della direttiva 92/65/CEE;

(1) [II.4. sono embrioni concepiti in vivo che:

II.4.1. sono il risultato di inseminazione artificiale utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE;

II.4.2. sono originari di uno Stato membro o di una sua regione:

(1) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;]

(1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;]

(1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]]

(1) oppure [II.4. sono embrioni concepiti in vitro/micromanipolati (1) che:

II.4.1. sono il risultato di fecondazione in vitro utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE;

II.4.2. sono originari di uno Stato membro o di una sua regione:

(1) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]]

▼B

UNIONE EUROPEA **Ovuli/embrioni suini — Parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

(1) oppure [II.4. sono ovuli derivati in vivo originari di uno Stato membro o di una sua regione:

(1) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]

(1) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]]

II.5. sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

Parte I:

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati;

l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni di cui alla casella I.12.

Parte II:

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale: N. UVL:

Data: Firma:

Timbro:

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

▼B

PARTE B

Modello di certificato sanitario VB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1º settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

UNIONE EUROPEA **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. N. di riferimento del certificato | I.2.a. N. di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6.

I.7.

I.8. Paese di origine | Codice ISO | I.9. Regione di origine | Codice

I.10. Paese di destinazione | Codice ISO | I.11. Regione di destinazione | Codice

I.12. Luogo di origine
Gruppo embrioni ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Azienda ☐ | Gruppo embrioni ☐
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14.

I.15.

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21. Temperatura
Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO
Punto di uscita — Codice
Punto di entrata — Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro — Codice ISO
Stato membro — Codice ISO
Stato membro — Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo — Codice ISO
Punto di uscita — Codice

I.29.

I.30.

I.31. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Marchio di identificazione	Data di raccolta	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità

▼B

UNIONE EUROPEA **Ovuli/embrioni suini — Parte B**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. gli ovuli/embrioni (1) di cui sopra:

II.1.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.3. soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE;

(1) [II.2. per quanto riguarda gli embrioni:

II.2.1. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 90/429/CEE;

II.2.2. gli embrioni sono stati lavati con tripsina (2).]

(1) oppure [II.2. per quanto riguarda gli ovuli, essi provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE (2).]

Note

Parte I:

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccoltogli ovuli/embrioni.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati;

l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni, indicato nella casella I.12.

Parte II:

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Tale condizione si applica soltanto a ovuli ed embrioni originari di uno Stato membro o di una sua regione non elencati negli allegati I e II della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19) e destinati a uno Stato membro o a una sua regione ivi elencati. Si applica inoltre ai movimenti da Stati membri o loro regioni di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE a Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I della decisione 2008/185/CE.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)

Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:
Unità veterinaria locale:	N. UVL:
Data:	Firma:
Timbro:	

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.